



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 maggio 2017 n.53

(Ratifica Decreto Delegato 3 agosto 2016 n.100)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 3 agosto 2016 n.100 – - Modifica della disciplina in materia di tirocinio post-laurea per il corpo sanitario - Misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico dell'ISS - promulgato:

Visto l'articolo 53 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta 12 luglio 2016;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 maggio 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.7 del 17 maggio 2017;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 3 agosto 2016 n.100 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TIROCINIO POST-LAUREA PER IL CORPO SANITARIO - MISURE DI SOSTEGNO ALLA SPECIALIZZAZIONE DEL CORPO MEDICO DELL'ISS

Art. 1 *(Finalità)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 24 luglio 1992 n.64, il tirocinio post-laurea per il corpo sanitario può essere espletato anche attraverso la partecipazione ad una scuola di specializzazione medico-chirurgica, mediante la previsione di posti a favore dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2-*quater*, per incentivarne la partecipazione alle Scuole di Specializzazione delle università con le quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto appositi accordi di collaborazione e/o intese specifiche.

Art. 2 *(Erogazione del contributo per scuola di Specializzazione)*

1. L'Istituto per la Sicurezza Sociale eroga direttamente all'università sede della Scuola di Specializzazione con la quale la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi e/o intese specifici, ed a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2-*bis* che ne facciano domanda e che siano stati ammessi ai relativi corsi di specializzazione, un contributo

annuale dell'ammontare corrispondente a quello stabilito nel relativo accordo e/o intesa per l'intera durata del corso di specializzazione.

2. Al termine del corso di specializzazione il beneficiario della disciplina prevista dalla presente normativa è comunque tenuto a rimborsare integralmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale le somme corrisposte a tale titolo secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel contratto di formazione di cui al successivo articolo 2-ter.

3. *Comma soppresso.*

Art. 2-bis

(Procedura attivazione posti presso Scuole di Specializzazione)

1. In adempimento delle finalità della presente legge, il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, con delibera da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, individua il numero di posti presso le Scuole di Specializzazione per i quali l'Istituto per la Sicurezza Sociale intende attivare accordi con le università ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. La delibera viene trasmessa entro 15 giorni al Congresso di Stato per la presa d'atto e successivamente viene pubblicata sul sito dell'Istituto per la Sicurezza Sociale al fine di darne la massima diffusione. Tale delibera dovrà essere emanata anche quando, in ottemperanza agli indirizzi di programmazione sanitaria, non si intenda attivare, per l'anno di riferimento, alcun posto presso le Scuole di Specializzazione.

2. Il Comitato Esecutivo, con la delibera di cui al comma precedente, predispone apposito contratto di formazione specialistica avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione del contributo erogato. La sottoscrizione di tale contratto costituisce condizione di ricevibilità della domanda di partecipazione al percorso di specializzazione disciplinato dalla presente normativa.

3. L'attività professionale prestata ai sensi della presente normativa è considerata come attività di servizio nel caso di concorso o altra forma di selezione per il reclutamento di personale medico da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 2-ter

(Contratto di formazione specialistica)

1. Il contratto di formazione specialistica dovrà contenere:

- a) l'impegno per il medico in formazione specialistica di restituzione del contributo erogato a suo favore dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro cinque anni dalla data di sottoscrizione di un contratto di collaborazione, secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo;
- b) l'obbligo per l'Istituto per la Sicurezza Sociale di stipulare un contratto di collaborazione con il medico specialista della durata di almeno cinque anni;
- c) la possibilità per il medico specialista di restituire quanto dovuto all'Istituto per la Sicurezza Sociale prima della scadenza del contratto di collaborazione di cui alla superiore lettera); in tal caso questi avrà facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui alla lettera b) senza sostenere alcun onere aggiuntivo;
- d) la facoltà per il medico specialista di provvedere alla restituzione di quanto dovuto all'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il termine della Scuola di Specializzazione; in tal caso, questi sarà libero da qualsivoglia obbligo nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- e) la regolamentazione della restituzione di quanto dovuto dal medico in formazione specialistica, che dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - secondo quanto stabilito alla superiore lettera a) del presente articolo, il medico in formazione specialistica potrà richiedere di iniziare la restituzione rateale anche durante la Scuola di Specializzazione;
 - in accordo con l'Ateneo e lo studente, la restituzione potrà essere parzialmente compensata con il lavoro del medico in formazione specialistica qualora l'Istituto per la Sicurezza Sociale ne richieda la disponibilità lavorativa per periodi limitati.

2. Ai fini dell'adempimento del sopra indicato impegno, il medico specialista dovrà comunicare all'Istituto per la Sicurezza Sociale di aver conseguito il diploma di specializzazione con le modalità indicate nel citato contratto di collaborazione.

3. Qualora, a seguito di convocazione da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il medico specialista non provveda a sottoscrivere il predetto contratto di collaborazione nei termini sopraindicati e a prendere prontamente servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, fatti salvi i casi di forza maggiore, o interrompa anticipatamente il contratto di collaborazione senza aver completato la restituzione di quanto dovuto, il medico specialista sarà tenuto all'immediato pagamento integrale dell'importo dovuto aumentato di una penale pari al 10% dell'ammontare complessivo del contributo erogato.

Art. 2-quater

(Destinatari)

1. Possono accedere alla procedura disciplinata dalla presente normativa i cittadini sammarinesi e i soggetti sia anagraficamente che effettivamente residenti in Repubblica da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 2-bis che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Stati i cui titoli di studio siano riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea, e che alla data della presentazione della domanda abbiano un'età non superiore ai 40 anni.

Art. 2-quinquies

(Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione alla procedura disciplinata dalla presente normativa deve essere presentata al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera di cui all'articolo 2-bis comma 1, indicando la tipologia di scuola di specializzazione prescelta.

2. E' condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione la sottoscrizione del contratto di formazione di cui all'articolo 2-bis.

3. Il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, verificata la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla presente normativa, comunica al richiedente l'accoglimento ovvero il rigetto della richiesta entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. Nel caso in cui più partecipanti concorrano ai posti previsti dalla delibera di cui all'articolo 2-bis comma 1, per la medesima tipologia di scuola di specializzazione, l'assegnazione degli stessi è effettuata secondo la graduatoria stilata a seguito del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione medica.

Art. 3

Articolo soppresso

Art. 4

Articolo soppresso

Art. 5

Articolo soppresso

Art.6
(Cause di decadenza)

1. Costituisce causa di decadenza dalla procedura disciplinata dalla presente normativa:
 - a) *Lettera soppressa;*
 - b) *Lettera soppressa;*
 - c) *Lettera soppressa.*
- il venir meno per qualsivoglia motivo, in capo al beneficiario, della qualità di partecipante al corso di specializzazione in relazione al quale la procedura è stata attivata;
- l'inadempimento da parte del medico in formazione specialistica degli obblighi definiti dalle Scuole di Specializzazione delle università con le quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto appositi accordi di collaborazione e/o intese specifiche ai sensi del superiore articolo 1.
2. In caso di decadenza il beneficiario è tenuto a rimborsare integralmente il contributo fino a quel momento erogato in suo favore dall'Istituto per la Sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 2, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di decadenza adottato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
- 2 bis. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. *Comma soppresso.*
4. *Comma soppresso.*
5. *Comma soppresso.*

Art.7
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari di cui all'articolo 2, comma 1 saranno anticipati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante imputazione sul Capitolo in partita di giro n.8070 - "Anticipazioni di cassa varie" - e poi recuperati come previsto dagli articoli 2-ter e 6.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 maggio 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti